

ATTO N. ORD 978

DEL 29/06/2026

Rep. di struttura ORD-UC2 N. 422

ORDINANZA DI VIABILITÀ

**DIPARTIMENTO VIABILITÀ E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITÀ 2**

OGGETTO: S.P. n. 254 “del Pian del Frais” dal km 2+750 al km 6+600 a tratti saltuari in territorio del Comune di Gravere (TO). Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito veicolare per la delimitazione dell’area di cantiere (PROG. 152/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA I COMUNI DI MEANA DI SUSÀ E CHIOMONTE) Proroga Ord. n. 913 del 18/06/2026.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- I lavori inerenti il (PROG. 152/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA I COMUNI DI MEANA DI SUSÀ E CHIOMONTE), sono stati appaltati dalla Città Metropolitana di Torino all’impresa BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. di Follonica (GR);
- lungo la S.P. n. 254 “del Pian del Frais” in territorio del Comune di Gravere, la Città Metropolitana di Torino sta realizzando i lavori di manutenzione straordinaria del tratto indicato della strada provinciale con nuova protezione marginale;
- con Ordinanza n. 913 del 18/06/2026 è stata regolamentata la circolazione stradale per l’esecuzione dei lavori fino al giorno 30/06/2026;
- al fine di consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, la Ditta esecutrice BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., (ns. prot. 92585 del 25/06/2026) ha chiesto una ulteriore proroga della regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri nel tratto della S.P. n. 254 “del Pian del Frais” dal km 2+850 al km 6+500 a tratti saltuari fino al giorno 31/07/2026.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla proroga della regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell’area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri lungo il tratto della S.P. n. 254 “del Pian del Frais” dal km 2+750 al km 6+600 a tratti saltuari in territorio del Comune di Gravere (TO) con proroga lavori fino al giorno 31/07/2026 H24 di tutti i giorni e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell’Unità

Operativa n. 6 Geom. Benedetto SILVESTRI.

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Sabrina BERGESE Dirigente della Direzione Viabilità 2.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti, rispetto al processo ordinanze stradali.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2026 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 53/2025 del 19/12/2025.

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "*disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico*";
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di

stabilità interno;

ORDINA

lungo il tratto stradale della S.P. n. 254 “del Pian del Frais” dal km. 2+750 al km 6+600 a tratti saltuari in territorio del Comune di Gravere (TO), la proroga della regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell’area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, fino al giorno 31/07/2026 H24 di tutti i giorni e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

I soggetti individuati per il presente cantiere sono:

- il Committente: Città Metropolitana di Torino – Direzione Viabilità 2;
- Il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione nominato è l’Ing. Marco CASALE (tel. 335/5331493);
- la Ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. di Follonica (GR) con responsabile di cantiere Geom. Daniele BATISTINI (cell. 334/2432420)

nell’ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e **si devono adottare** i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli art. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 22/01/2019, in particolare, affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. **La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori, resta responsabile** del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna (o se istituito anche dell’eventuale percorso alternativo), prescritta ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli art. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità (compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata). Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell’istruttoria la permanenza dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescritta dagli art. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli art. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il Sottoscritto ing. Sabrina Bergese Responsabile del Procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Torino, 29/06/2026

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese